



**REGIONE TOSCANA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11-07-2011 (punto N. 7)**

**Delibera**

**N .567**

**del 11-07-2011**

*Proponente*

ANNA RITA BRAMERINI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'

*Pubblicita'/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

*Dirigente Responsabile:* Giancarlo Fianchisti

*Estensore:* Gabriella Francesca Bortone

*Oggetto:*

O.P.C.M. 3907/2010 - Individuazione dei criteri per la selezione di edifici pubblici strategici per interventi di prevenzione del rischio sismico

Presenti:

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

ANNA RITA BRAMERINI

LUCA CECCOBAO

ANNA MARSON

RICCARDO NENCINI

GIANNI SALVADORI

CRISTINA SCALETTI

DANIELA SCARAMUCCIA

GIANFRANCO SIMONCINI

STELLA TARGETTI

*Note:*

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”, e ss.mm.ii. che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di determinare criteri di economicità, efficacia e pubblicità nello svolgimento delle funzioni amministrative e nella gestione della spesa pubblica;

Visto in particolare l’articolo 12 della Legge 241/1990 nel quale è stabilito:

- comma 1 “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”
- comma 2 “l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”;

Vista la legge regionale 9/1995, recante “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”, con particolare riferimento all’articolo 36 “Benefici finanziari”;

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 “Attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011 “Disposizioni urgenti di protezione civile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 07 Marzo 2011, che ha apportato alcune modifiche alla suddetta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010;

Considerato che ai sensi dell’art. 2 comma 1 dell’Ordinanza P.C.M. 3907/2010 ed s.m.i. è possibile da parte delle Regioni l’assegnazione di contributi - a carico del Fondo istituito con legge n. 77 del 24 giugno 2009 - per il finanziamento delle seguenti azioni:

- a) studi di microzonazione sismica
- b) interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti, di proprietà pubblica, con esclusione degli edifici scolastici ad eccezione di quelli che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche
- c) interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile datato 10 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 Febbraio 2011, che assegna alla Regione Toscana, per l’annualità 2010, la somma di Euro 137.860,97 per gli studi di microzonazione sismica, di cui alla precedente lettera a) e ulteriori Euro 1.171.818,22 complessivi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, di cui alle precedenti lettere b) e c);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 261 del 18/04/2011, avente per oggetto “O.P.C.M. 3907/2010, art. 2, comma 1, lett. a) - Studi di microzonazione sismica. Approvazione delle specifiche tecniche regionali per l’elaborazione di indagini e studi di microzonazione sismica”;

Considerato che, ai sensi dell’art. 2 comma 5 dell’Ordinanza P.C.M. 3907/2010 ed s.m.i., per l’annualità 2010 le Regioni hanno facoltà di decidere se destinare, in via sperimentale, una parte del Fondo a interventi su edifici privati di cui alla lettera c) art. 2 comma 1, e ritenuto opportuno avviare questa linea di finanziamento a partire dall’annualità 2011, in considerazione dell’esiguità delle risorse previste a fronte di procedure complesse per tutti gli Enti coinvolti;

Considerato che, ai sensi dell’art. 3 comma 3 e dell’art. 10 comma 1 dell’Ordinanza P.C.M. 3907/2010 ed s.m.i., le Regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) art. 2 comma 1, e che la selezione degli interventi è affidata alle Regioni stesse

tenuto conto delle priorità dei Comuni interessati e delle verifiche tecniche eseguite ai fini dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003;

Vista la L.R. n. 58 del 16/10/2009 in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico che amplia le attività intraprese con la precedente L.R. n. 56 del 30/07/1997 inerente interventi sperimentali per la riduzione del rischio sismico;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 420 del 31/03/2010 avente per oggetto "Approvazione dei criteri, modalità e fasi per la progettazione e per l'esecuzione degli interventi di prevenzione e riduzione del rischio sismico degli edifici pubblici strategici e rilevanti";

Ricordato che, per quanto di competenza regionale, gli elenchi delle tipologie sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso risultano allegati al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009, n. 36/R;

Ricordata la Delibera di Giunta Regionale n. 1114 del 27/10/2003, che ha approvato il "Programma Regionale per la Valutazione delle verifiche Sismiche negli Edifici Strategici e Rilevanti (VVSESeR)";

Ricordato che la Regione Toscana, con la citata Delibera di Giunta Regionale n. 1114/2003, ha confermato la validità delle istruzioni tecniche dei Programmi regionali di indagine (VSM, VSCA e VEL);

Considerate tutte le condizioni di ammissibilità, di esclusione e di priorità previste dall'Ordinanza P.C.M. 3907/2010 ed s.m.i. riguardo agli interventi di cui alla lettera b) art. 2 comma 1;

Considerato opportuno, vista l'estrema limitatezza delle risorse, effettuare delle scelte, in particolare riguardo alle tipologie di strutture e di interventi finanziabili e ritenuto quindi di individuare i seguenti requisiti di ammissibilità, ad integrazione di quelli previsti dall'Ordinanza P.C.M. 3907/2010:

- edifici dei quali siano state effettuate le verifiche tecniche, di cui all'art. 2 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 basate su indagini conoscitive condotte in conformità alle istruzioni tecniche di cui ai Programmi regionali VSM, VSCA e VEL
- edifici siti nei comuni classificati a maggior rischio sismico (Delibera di Giunta Regionale 26 novembre 2007 n. 841)
- edifici di interesse strategico, o eventualmente scolastici che ospitano funzioni strategiche, di proprietà comunale
- interventi di miglioramento sismico, tenuto in ogni caso conto dei livelli minimi prescritti dall'Ordinanza P.C.M. 3907/2010 ed anche di quanto richiesto dalle Direttive Regionali approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 420 del 31/03/2010, e perseguendo, là dove possibile, l'adeguamento sismico;

Ritenuto di indicare i criteri di selezione di seguito specificati:

- vulnerabilità strutturale, con particolare riferimento agli esiti delle verifiche per azioni statiche;
- vulnerabilità sismica, nel caso in cui la verifica sismica abbia evidenziato particolari elementi di rischio;
- ottimizzazione delle risorse, con riferimento alla preferenza per Comuni che, alla data della selezione, non abbiano interventi inseriti nei Piani di finanziamento relativi alle Ordinanze P.C.M. di riduzione del rischio sismico su edifici scolastici;
- pericolosità sismica di base e pericolosità sismica locale (ai sensi del D.M. LL.PP. 14/01/2008);

Ritenuto inoltre:

- di selezionare per l'inserimento nella graduatoria un unico intervento per Comune;
- di vincolare gli Enti che risulteranno beneficiari di contributi a carico del Fondo istituito con legge n. 77 del 24 giugno 2009 al mantenimento della proprietà pubblica per 10 anni;
- di richiedere l'esplicito impegno al cofinanziamento degli interventi da parte dei Comuni;
- di prevedere la possibilità di rimandare l'inserimento nei Piani di finanziamento di interventi presenti in graduatoria, qualora l'importo disponibile risulti significativamente inferiore al contributo ammissibile;

Ritenuto altresì di stabilire che la graduatoria potrà essere utilizzata per la successiva annualità 2011, essendo il Fondo istituito con legge n. 77 del 24 giugno 2009 articolato su 7 annualità;

Ritenuto infine di demandare la definizione delle specifiche disposizioni procedurali relative alle modalità di presentazione e di selezione degli interventi nonché alle fasi di realizzazione degli interventi stessi a un decreto dirigenziale del competente ufficio della Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e Politiche per la Mobilità;

Considerato che il Gruppo di Lavoro costituito dai Dirigenti Responsabili degli Uffici Tecnici del Genio Civile (ai sensi delle Direttive regionali D.1.9 approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 420 del 31/03/2010 e tenuto conto dell'Ordine di Servizio n. 147 del 25/10/2010), durante la riunione del 20/06/2011 ha valutato positivamente tutto quanto in premessa ed in particolare i suddetti requisiti di ammissibilità e criteri di selezione;

A VOTI UNANIMI

#### DELIBERA

- 1) di destinare l'intera somma di Euro 1.171.818,22 relativa ad interventi dell'annualità 2010 –erogata alla Regione Toscana in attuazione del Decreto P.C.M. del 10/12/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 Febbraio 2011 - a contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui alla lett. b) dell'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010, prevedendo a partire dall'annualità 2011 l'avvio del finanziamento a interventi di prevenzione del rischio sismico di cui alla lett. c) dell'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza P.C.M.;
- 2) di individuare, al fine della predisposizione della graduatoria degli interventi suddetti, i seguenti requisiti di ammissibilità ad integrazione di quelli previsti dall'Ordinanza P.C.M. n. 3907 del 13/11/2010:
  - edifici dei quali siano state effettuate le verifiche tecniche, di cui all'art. 2 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 basate su indagini conoscitive condotte in conformità alle istruzioni tecniche di cui ai Programmi regionali VSM, VSCA e VEL
  - edifici siti nei comuni classificati a maggior rischio sismico (Delibera di Giunta Regionale 26 novembre 2007 n. 841)
  - edifici di interesse strategico, o eventualmente scolastici che ospitano funzioni strategiche, di proprietà comunale
  - interventi di miglioramento sismico, tenuto in ogni caso conto dei livelli minimi prescritti dall'Ordinanza P.C.M. 3907/2010 ed anche di quanto richiesto dalle Direttive Regionali approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 420 del 31/03/2010, e perseguendo, là dove possibile, l'adeguamento sismico;
- 2) di indicare, allo stesso fine di cui al punto precedente, i criteri di selezione di seguito specificati:
  - vulnerabilità strutturale, con particolare riferimento agli esiti delle verifiche per azioni statiche;
  - vulnerabilità sismica, nel caso in cui la verifica sismica abbia evidenziato particolari elementi di rischio;
  - ottimizzazione delle risorse, con riferimento alla preferenza per Comuni che, alla data della selezione, non abbiano interventi inseriti nei Piani di finanziamento relativi alle Ordinanze P.C.M. di riduzione del rischio sismico su edifici scolastici;
  - pericolosità sismica di base e pericolosità sismica locale (ai sensi del D.M. LL.PP. 14/01/2008);
- 3) di selezionare per l'inserimento nella graduatoria un unico intervento per Comune;
- 4) di vincolare gli Enti che risulteranno beneficiari di contributi a carico del Fondo istituito con legge n. 77 del 24 giugno 2009 al mantenimento per 10 anni della proprietà pubblica;
- 5) di richiedere l'esplicito impegno al cofinanziamento degli interventi da parte dei Comuni;
- 6) di prevedere la possibilità di rimandare l'inserimento nei Piani di finanziamento di interventi presenti in graduatoria, qualora l'importo disponibile risulti significativamente inferiore al contributo ammissibile;
- 7) di stabilire che la graduatoria potrà essere utilizzata per la successiva annualità 2011, essendo il Fondo istituito con legge n. 77 del 24 giugno 2009 articolato su 7 annualità;
- 8) di demandare la definizione delle specifiche disposizioni procedurali relative alle modalità di presentazione e di selezione degli interventi nonché alle fasi di realizzazione degli interventi stessi a decreto dirigenziale del competente ufficio della Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e Politiche per la Mobilità.

Il presente atto, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007 e successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
GIANCARLO FIANCHISTI

Il Direttore Generale  
RICCARDO BARACCO